

CONVENZIONE ATTUATIVA

Servizi specialistici funzionali alla realizzazione del Summit internazionale promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto “Acqua e clima. I Grandi Fiumi del mondo a confronto”, da tenersi a Roma dal 23 al 25 ottobre 2017

TRA

il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** (nel seguito anche denominato “Ministero”), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale n. 97047140583, legalmente rappresentato dal Dott. Antonio Caponetto nella sua qualità di Segretario Generale del Ministero;

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. recante “*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norma in materia di danno ambientale*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 7, comma 2 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2008, n. 123, il quale prevede la figura del Segretario Generale per il coordinamento delle Direzioni Generali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”*;
- VISTO in particolare l'art. 2, comma 7 del citato D.P.C.M. del 10 luglio 2014, n. 142, nel quale è previsto che il Ministro dell'Ambiente si avvale della Sogesid S.p.A. per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione *in house*;
- VISTO altresì l'art. 3, comma 1, lett. l) del già richiamato D.P.C.M. del 10 luglio 2014, n. 142, nel quale, tra l'altro, è attribuito al Segretario Generale il compito di occuparsi della informazione ambientale e della comunicazione istituzionale del Ministero a supporto dell'azione del Ministro dell'Ambiente;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 41 del 28 febbraio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 15 marzo 2017 (Reg. 1, Fog. 1236), con il quale è stata emanata la *“Direttiva contenente le priorità politiche e gli indirizzi per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l'anno 2017”*;
- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, contenente *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di bilancio 2017)”* e, in particolare, la tabella 9 relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2016, n. 102065 recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”*;
- VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e s.m.i.;
- VISTO l'articolo 192 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che istituisce presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- VISTA la determinazione n. 235 del 15/02/2017 con cui l'ANAC ha approvato le Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del codice;

CONSIDERATO che nelle more dell'adozione del sopra citato elenco, come chiarito dal comunicato del Presidente ANAC del 3 agosto 2016 e confermato al punto 9.3 delle richiamate Linee Guida le amministrazioni legittimate a richiedere l'iscrizione nell'elenco possono comunque ricorrere agli affidamenti in house, previa valutazione di sussistenza dei presupposti normativi “*sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 e ai commi 2 e 3 dell'art 192 del codice*”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice non partecipando a procedure di evidenza pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste nell'art. 4, comma 1 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

CONSIDERATO che, con nota n. 024774 del 17 dicembre 2009, la Commissione Europea ha riconosciuto la Società quale organismo *in house providing* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 a seguito di cui la Sogesid S.p.A. si configura come società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., per via dell'attività svolta, della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'*in house providing*, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso i suoi competenti Uffici esercita sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ed in conformità sia alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15/02/2017 sia alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

VISTO l'Atto di Indirizzo del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla Sogesid per l'annualità 2015/2017, sottoscritto in data 22 gennaio 2015 (DM n. 13 del 22/01/2015) e registrata dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Reg. n. 1, Fog. n. 752);

VISTA la Convenzione Quadro tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Sogesid S.p.A., sottoscritta in data 22 gennaio 2015 (Prot. 94/SG del 22/01/2015) volta a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico per l'espletamento delle attività assegnate alla Società dal Ministero;

CONSIDERATO che, nella Convenzione Quadro suddetta, è previsto (art. 11) che la Sogesid S.p.A. possa avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualificazione e in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, e che in tal caso saranno liquidati dal Ministero (art. 8) i costi effettivamente sostenuti e rendicontati, eventualmente incrementati del corrispettivo per le attività del personale della società determinato in base all'art. 9 della citata Convenzione Quadro;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha assunto tra i suoi obiettivi quello di organizzare un Summit internazionale con gli organismi di bacino dei Grandi Fiumi del Mondo, da realizzare in partenariato con il Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) e la Global Alliances for Water and Climate (GAWC);

ATTESO che tale iniziativa – da tenersi a Roma tra il 23 e il 25 ottobre 2017 - ha l'obiettivo di avviare, tra i rappresentanti qualificati di numerosi Paesi dei cinque continenti, un dialogo all'insegna della solidarietà, dello scambio delle conoscenze e della diffusione della cultura e della educazione ambientale, volte ad affrontare il futuro dell'acqua minacciato dai cambiamenti climatici;

CONSIDERATO che il Summit punta in particolare a:

- ✓ definire una strategia comune perché il tema dell'adattamento agli effetti dei mutamenti climatici sull'acqua entri di diritto tra le priorità nella negoziazione internazionale sul clima;
- ✓ condividere una piattaforma di collaborazione in vista della COP 23 (Bonn, 6-17 novembre 2017) e del Forum Mondiale dell'Acqua (Brasilia, 18-23 marzo 2018);
- ✓ rafforzare il dialogo tra gli organismi di bacino dei Grandi Fiumi in tema di adattamento e mitigazione degli effetti dei mutamenti climatici sull'acqua, sulla base di una cooperazione che privilegi il consolidamento dei risultati già conseguiti, il miglioramento della *governance*, l'utilizzo delle risorse finanziarie, lo scambio delle informazioni e del know how;
- ✓ sostenere la candidatura dell'Italia ad ospitare la COP 26 nel 2020;
- ✓ lanciare la rete nazionale e internazionale delle "Comunità dei Fiumi" coordinata da ACQUAMADRE, quale progetto italiano che si pone a disposizione della comunità internazionale per favorire il dialogo e promuovere un nuovo percorso educativo sulla "cultura del fiume";

CONSIDERATO che il Segretario Generale, con nota Prot. 0001958 del 27 luglio 2017, dopo aver in precedenza con mail del 7 giugno 2017 richiesto supporto per la progettazione preliminare, ha comunicato formalmente alla Sogesid S.p.A. la volontà di avvalersi del supporto specialistico della Società, ai fini della realizzazione del sopra citato Summit internazionale, richiedendo l'elaborazione di una proposta di offerta tecnico-economica al riguardo;

VISTO il Piano Operativo di Dettaglio (POD), facente parte integrante del presente atto, contenente la proposta dell'organizzazione delle attività richieste e della relativa previsione economica, in coerenza con le modalità disposte dalla Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 sopra citata;

CONSIDERATO che, sulla base delle attività previste e del fabbisogno di supporto tecnico – specialistico descritti nell'allegato Piano Operativo di Dettaglio, l'importo oggetto della presente Convenzione è stato quantificato in un importo massimo di 357.500,00 euro IVA inclusa;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria oggetto della presente Convenzione verrà assicurata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Segretariato Generale, in funzione della diversa natura dei servizi richiesti, fino a un massimo di 105.000,00 euro (spese generali e IVA compresi) a valere sul capitolo 4011 relativo al Centro di responsabilità "Segretariato generale", e fino a un massimo di 252.500,00 euro a valere sul capitolo 7085 relativo al Centro di responsabilità "Segretariato generale";

CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività saranno effettuate direttamente dal Ministero secondo le modalità appresso indicate;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dall'art. 15-bis del decreto legislativo n. 33/2013 introdotto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 97/2016;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante "*Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari*";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione attuativa)

1. La Sogesid S.p.A. si impegna, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all'articolo 5, ad erogare, direttamente o avvalendosi di prestazione esterne, un servizio specialistico a favore del Ministero funzionale alla realizzazione del Summit internazionale promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto "*Acqua e clima. I Grandi Fiumi del mondo a confronto*", da tenersi a Roma dal 23 al 25 ottobre 2017.
2. In particolare, la Sogesid S.p.A. assicurerà il soddisfacimento dei seguenti obiettivi afferenti la gestione organizzativo-logistica del Summit, nonché la promozione e diffusione dell'iniziativa e dei contenuti tecnici dei lavori, ai fini della sensibilizzazione di cittadini e portatori d'interesse sui temi dell'evento. I predetti obiettivi consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:
 - a) servizi di allestimento della sede logistica del Summit, indicata dal Ministero, presso la quale saranno erogati i servizi di catering da parte del soggetto che opera in regime di esclusiva; assistenza ai partecipanti ai lavori, compreso il servizio di interpretariato;
 - b) documentazione e pubblicazione degli atti, elaborazione del progetto grafico e del materiale tipografico e da distribuire nel corso del Summit, organizzazione di attività di comunicazione a fini di presentazione e diffusione dei contenuti della iniziativa, trasmissione in streaming dei lavori attraverso il sito web istituzionale del Ministero;
 - c) assistenza tecnico - specialistica attraverso la costituzione di una Struttura operativa di supporto per le fasi di preparazione e realizzazione del Summit e per le successive attività di diffusione e pubblicizzazione dei risultati dei lavori.
3. Le attività saranno svolte dalla Sogesid S.p.A. nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Ministero. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, delle attività di supporto tecnico e specialistico vengono precisate nel Piano Operativo di Dettaglio, di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di Dettaglio)

1. Il Piano Operativo di Dettaglio (POD) riportato in allegato, contiene in particolare: a) il dettaglio delle attività e gli standard di servizio richiesti b) l'indicazione dettagliata dei costi stimati, fermo restando che, in base all'art. 8 della citata Convenzione-quadro, il Ministero riconoscerà i costi effettivamente sostenuti e rendicontati da Sogesid per le eventuali prestazioni esterne acquisite all'esito delle procedure di selezione.

2. La Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche esigenze organizzative funzionali all'attuazione degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, ferme restando le responsabilità della Sogesid S.p.A. in merito all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione del Segretario Generale che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte del Segretario Generale, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Piano Operativo di Dettaglio (POD) approvato.

Articolo 4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. Il presente atto vincola immediatamente la Società, mentre per il Ministero è produttivo di efficacia a far data dall'avvenuta registrazione del relativo provvedimento di approvazione e impegno da parte degli organi di controllo, e avrà scadenza in data 31 dicembre 2017.

Articolo 5

(Importo)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Segretario Generale corrisponderà alla Società i costi effettivamente sostenuti e rendicontati dalla Società nonché i costi sostenuti per le attività svolte dal personale della Sogesid S.p.A., determinati secondo i criteri della Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 richiamata nelle premesse. In particolare:
 - per le attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) sarà erogato alla Sogesid S.p.A. un corrispettivo nella misura massima di 105.000,00 euro IVA compresa, a valere sul capitolo 4011 relativo al Centro di responsabilità "Segretariato generale";
 - per le attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) sarà erogato alla Sogesid S.p.A. un corrispettivo nella misura massima di 146.000,00 euro IVA compresa, a valere sul capitolo 7085 relativo al Centro di responsabilità "Segretariato generale";
 - per le attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) sarà erogato alla Sogesid S.p.A. un corrispettivo nella misura massima di 106.500,00 euro IVA compresa, a valere sul capitolo 7085 relativo al Centro di responsabilità "Segretariato generale".
2. A garanzia dell'esatta esecuzione delle prestazioni la Sogesid S.p.A. si impegna, con la sottoscrizione del presente atto a costituire, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli organi competenti, un deposito cauzionale per un importo pari, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ad € 14.651,64 (quattordicimilaseicentocinquante/64), mediante polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione.

Articolo 6

(Modalità e termini di pagamento)

1. La Sogesid S.p.A. provvederà a predisporre una relazione finale sulle attività realizzate nel periodo di riferimento convenzionato.

2. Il pagamento alla Sogesid S.p.A. del corrispettivo di cui all'art. 5, avverrà con rendicontazione distinta per ciascuno dei gruppi di attività, previa presentazione al Segretario Generale – il cui codice IPA è il seguente: BZ5VKB - della fattura elettronica relativa alle attività svolte.
3. Per l'erogazione del corrispettivo di cui sopra, la Sogesid S.p.A. emetterà le fatture al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Segretario Generale, Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA, Codice Fiscale n. 97047140583. Il Segretario Generale provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla data di presentazione, mediante accreditamento sul c/c bancario intestato a Sogesid S.p.A. indicato in fattura.
4. La documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti saranno fornite in copia conforme al Segretario Generale e detenute in originale presso la sede della Sogesid S.p.A., a disposizione del Ministero per eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
5. Ai sensi di quanto previsto nell'allegato 1 alla Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 di cui alle premesse, le spese generali per le prestazioni svolte presso il Ministero sulla base della Convenzione attuativa sono determinate nella misura del 7,2% per i corrispettivi annui fino a 9.000.000,00 di euro, nella misura del 5% per i corrispettivi annui eccedenti i 9.000.000,00 di euro fino a 15.000.000,00 di euro e nella misura del 2,7% per i corrispettivi annui eccedenti i 15.000.000,00 di euro.
6. Le spese generali, nella misura indicata al comma 1, saranno applicate dalla Società in sede di fatturazione e sulla base dei corrispettivi annui progressivamente dovuti dal Ministero per le prestazioni rese in base alle Convenzioni attuative stipulate, in applicazione dell'art. 9 e dell'Allegato 1 alla Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015.

Articolo 7

(Nomina dei responsabili della Convenzione)

1. Il Segretario Generale - o suo delegato – è individuato quale Responsabile della presente Convenzione, cui spetta il compito di vigilare sulla corretta applicazione della stessa e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
2. Si individua, quale referente responsabile della Sogesid S.p.A., il Presidente e Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.
3. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 8

(Obblighi della Sogesid)

1. La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - a) a mettere a disposizione del Ministero tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
 - a) ad assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né dalla Sogesid S.p.A., né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione del Segretario Generale e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.
2. La Sogesid S.p.A. si impegna altresì a sostituire nei tempi più brevi, e comunque non superiori ai trenta giorni, su richiesta del Ministero, le unità di personale assegnate qualora rilevi:

- a) entro 60 giorni dall'avvio della Convenzione, la non adeguatezza delle figure professionali;
- b) nel corso del rapporto convenzionale, la giusta causa o il giustificato motivo per la sostituzione delle figure professionali.

Articolo 9
(Prestazioni esterne)

1. La Sogesid S.p.A., come previsto all'articolo 3, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti del Ministero per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. La Sogesid S.p.A. solleva il Ministero da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 10
(Proprietà dei risultati)

1. I risultati tecnico – scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui al presente atto, rimangono di proprietà esclusiva del Ministero che potrà disporre per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ferma restando la possibilità per la Sogesid S.p.A. di realizzare pubblicazioni scientifiche nell'ambito della propria attività di ricerca.

Articolo 11
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.
2. A tal proposito Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 12
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.

3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa, entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della Parte più diligente, al Gabinetto del Ministero che, sentite le Parti, adotterà proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea con, ove ne ricorra l'ipotesi, le previsioni dell'articolo 1349, comma 1, c.c..
4. Il Segretario Generale e la Società si conformeranno alle determinazioni di cui ai precedenti commi 3.
5. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 13 ***(Recesso)***

1. In caso di grave ritardo del contraente o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la stessa si risolverà di diritto su semplice dichiarazione del Ministero, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, comunicata allo stesso contraente con lettera raccomandata, sia rimasta senza effetto per oltre quindici giorni.

Articolo 14 ***(Domicilio)***

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - il Ministero, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44;
 - la Sogesid, in Roma, Via Calabria n. 35.

Articolo 15 ***(Norme applicabili)***

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 16 ***(Foro competente)***

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 17 ***(Riservatezza)***

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

2. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

**Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare**
Il Segretario Generale

SOGESID S.P.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Antonio Caponetto

Dott. Enrico Biscaglia

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.